

ACCORDO ADERENTI

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione denominata:

LA FESTA

Oggi data 25 febbraio 2009 presso la sede di Limidi di Soliera (Mo) in Via Carpi-Ravarino 72, i sottoscritti:

NOMI DEI SOCI FONDATORI

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/00 e della L.R 34/02.

L'Associazione **LA FESTA** nasce dall'esperienza, dalla determinazione, dalla convinzione delle famiglie dell'Associazione Venite alla Festa, associazione di volontariato attiva sui temi dell'accoglienza e della famiglia, per creare sia momenti di confronto tra famiglie che occasioni di aiuto e solidarietà che coinvolgano le famiglie del territorio nel quale agisce l'associazione stessa.

In particolare l'associazione intende:

- promuovere ed adottare un nuovo stile di vita stile più sobrio e attento alle persone e alle cose che possa incidere sul miglioramento del pianeta e dell'umanità;
- diffondere la cultura della solidarietà e della condivisione, tra le persone e, tra queste e le istituzioni;
- promuovere l'acquisto collettivo e la distribuzione di beni nell'ambito dei fini etici, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale di cui sopra;
- promuovere il consumo critico come strumento per inaugurare uno stile di vita improntato alla sobrietà, la scoperta e valorizzazione dei prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
- promuovere il sostegno dei piccoli produttori locali di prodotti sani, naturali e biologici, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione
- promuovere la cultura dell'accoglienza attraverso il sostegno tra famiglie, favorendo lo sviluppo di una solidarietà interfamiliare con iniziative di assistenza materiale, psicologica, educativa e spirituale, che possano sollevare le famiglie in difficoltà dal disagio e dall'isolamento

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

In deroga a quanto disposto dall'art. 9 dello statuto sono stati nominati i componenti il Comitato direttivo nelle persone dei signori:

Presidente: Zanolì Roberto

Vicepresidente: Bossoli Villiam

Consigliere: Bisi Donatella

Consigliere: Campedelli Stefania

Consigliere: Migatti Giuseppe

Consigliere: Ronchetti Luana

Consigliere: Santini Massimo

che hanno accettato l'incarico.

Il Comitato direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Firma dei soci fondatori

Allegato A

STATUTO

Art. 1: Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "LA FESTA" con sede nel Comune di Limidi di Soliera (Modena), in via Carpi-Ravarino 72.

L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

2. L'Associazione non ha fini di lucro.

E' fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

La sede dell'associazione può essere modificata con delibera dell'assemblea senza modificare il presente statuto, purchè la sede rimanga in provincia di Modena.

Art. 2: Scopi e attività

1. L'Associazione si prefigge di:

- promuovere ed adottare un nuovo stile di vita stile più sobrio e attento alle persone e alle cose che possa incidere sul miglioramento del pianeta e dell'umanità;
- diffondere la cultura della solidarietà e della condivisione, tra le persone e, tra queste e le istituzioni;
- promuovere l'acquisto collettivo e la distribuzione di beni nell'ambito dei fini etici, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale di cui sopra;
- promuovere il consumo critico come strumento per inaugurare uno stile di vita improntato alla sobrietà, la scoperta e valorizzazione dei prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
- promuovere il sostegno dei piccoli produttori locali di prodotti sani, naturali e biologici, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione
- promuovere la cultura dell'accoglienza attraverso il sostegno tra famiglie, favorendo lo sviluppo di una solidarietà interfamiliare con iniziative di assistenza materiale, psicologica, educativa e spirituale, che possano sollevare le famiglie in difficoltà dal disagio e dall'isolamento

2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- Effettuare acquisti collettivi tramite il Gruppo di Acquisto Solidale;
- Organizzare occasioni formative ed educative rivolte alle famiglie e a singoli: incontri, convegni, corsi, campi, week end per promuovere il confronto sui temi oggetto d'intervento dell'associazione;
- Organizzare manifestazioni, eventi, incontri pubblici e mostre volti a promuovere ed informare sulle tematiche oggetto dell'associazione;
- Promuovere iniziative e progetti a sostegno delle famiglie impegnate nell'accoglienza;
- Stabilire contatti a livello nazionale con enti e organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi;
- Effettuare iniziative di raccolta fondi per sostenere l'associazione o i progetti della stessa.

3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3: Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 4: Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

3 L'assemblea potrà fissare differenti quote associative per soci ordinari e sostenitori per favorire l'autofinanziamento dell'associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri indipendentemente dalla qualifica di ordinari o sostenitori.

Art. 5: Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e desiderano concorrere al perseguimento degli stessi.

Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell'Associazione pur non rientrando tra quanti l'hanno costituita.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.

3. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione .

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile ,né rivalutabile.

Art. 6: Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei soci;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8: L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di 1 (una) delega.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Comitato Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, scritto o messaggio e-mail, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 9: Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da 7 membri, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Comitato direttivo decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

4. Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Comitato direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, insieme alla relazione economica dell'Associazione, all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
- h) le modalità di versamento delle quote associative;
- i) la misura della quota associativa o della fornitura di servizi sostitutivi;
- j) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Al suo interno può nominare un segretario e un tesoriere e i relativi vice.

6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10: Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11: Norma finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23-12-1996, n. 662 , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12: Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Firma dei soci fondatori